

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 144

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

GIOVANNI DI BENEDETTO

per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 319 e 319-*bis* (ovvero in alternativa 317) del codice penale; e 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659

(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero in alternativa concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 13 maggio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 13 maggio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Pordenone, 24 aprile 1993

OGGETTO: richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore DI BENEDETTO Giovanni, nato a Pordenone 15 febbraio 1944 e residente a Fontanafredda, in ordine alle seguenti imputazioni:

a) del reato p. e p. dagli articoli 61, n. 2, 110, 319 e 319-*bis* (ovvero in alternativa articolo 317) codice penale, per avere quale assessore alla viabilità, porti e trasporti presso la Regione Friuli Venezia Giulia, e quindi come pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di commettere il delitto che segue *sub capo*,

b), richiesto, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, e comunque per avere ricevuto, quale prezzo del suo intervento presso la società concessionaria (Italimpianti spa) al fine di favorire queste e non altre imprese, così palesemente violando il dovere di imparzialità incombente sulla Pubblica Amministrazione, la somma complessiva di lire 100 milioni, somma che veniva a lui consegnata, in più riprese, da ALBONICO Roberto, amministratore delegato dalla spa ACHILLE FADALTI, per conto della ATI che aveva avuto l'incarico di realizzare i lavori pubblici connessi al Centro Intermodale di Pordenone.

b) del reato di cui agli articoli 81 cpv codice penale, 7 legge n. 195 del 1974 e 4 legge n. 659 del 1981, per avere, nella funzione descritta al capo che precede e comunque quale candidato alle consultazioni politiche del 1992, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto, in violazione delle formalità previste dalla speciale disciplina, la somma complessiva di lire 100 milioni, denaro che riceveva da ALBONICO Roberto, per conto del raggruppamento di imprese destinate alla costruzione dell'opera e comunque, dalla ACHILLE FADALTI spa, dalla ISE COSTRUZIONI spa, dal CCC, dalla LIVA spa e alla ICEP srl.

In Pordenone fra il 1991 e la primavera del 1992.

1. Nel corso di complessi accertamenti sugli appalti per opere pubbliche nell'ambito del territorio provinciale, venivano alla luce una serie di fatti penalmente rilevanti sia sotto l'aspetto di ipotesi di corruzione e/o concussione, sia sotto l'ipotesi della violazione alla normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

Una parte di questi fatti sono già stati compendati in precedenti richieste di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Giovanni DI BENEDETTO che ad ogni buon fine si allegano in copia. Nel prosieguo degli accertamenti e degli interrogatori espletati da questo Ufficio, convergenti elementi probatori venivano raccolti a carico dello stesso senatore, nella sua

precedente veste di assessore alla viabilità, porti e trasporti, presso la regione Friuli Venezia-Giulia, con riferimento alla realizzazione di un Centro Intermodale in Pordenone.

2. La vicenda oggetto della presente richiesta prende l'avvio dalle dichiarazioni di SALVI Luigi, già socio della ISE COSTRUZIONI spa e comunque dirigente della stessa società. Questi ha inteso riferire quanto segue:

«Con riferimento all'appalto per il Centro Intermodale di Pordenone si tratta di una concessione data all'ITALIMPIANTI di Genova... Ricordo che anche in questo caso si parlò di denaro da consegnare al sistema dei partiti, probabilmente ne parlai sia con Luigi CIMOLAI che con ALBONICO. Non so dire quanto dovesse essere dato, ritengo che il destinatario fosse il DI BENEDETTO...» (allegato n. 1).

Successivamente, e precisamente il 29 marzo 1993, si acquisivano le dichiarazioni dell'ingegner Luigi CIMOLAI socio di maggioranza e amministratore della ISE COSTRUZIONI spa. Egli riferiva, fra l'altro, che:

«Ad un certo punto la ITALIMPIANTI fece una trattativa privata alla quale concorremmo anche noi ditte di Pordenone, costituendo una s.c.a.r.l. denominata "INTERMODALE"... Successivamente, il DI BENEDETTO caldeggiò la ICEP di FRISAN, la GRIMEL di Fontanafredda e la AEROTECNICA MARELLI. Devo dire che di questo lavoro si ebbe ad interessare prevalentemente l'ALBONICO e lui ebbe i contatti con il DI BENEDETTO. Io presi atto delle richieste del politico e mi adeguai. ,

Chiedemmo al DI BENEDETTO di essere raccomandati presso la ITALIMPIANTI... Ci rivolgemmo a lui perchè era assessore regionale competente per materia e si dimostrava interessato al problema. Egli ci rispose che avrebbe fatto il possibile. Era sostanzialmente implicito che una volta ottenuti i lavori si sarebbe dovuto corrispondere qualcosa a lui ed infatti un giorno venne da me l'ALBONICO richiedendomi la

soma di lire 30.000.000 che io diedi in contanti come mia quota» (vedasi allegato n. 2).

Atteso che nel raggruppamento di imprese risultava inserito anche il CCC di Bologna, si acquisivano le dichiarazioni di MODESTI Paolo (tra l'altro indiziato di reato per fatti connessi), nella sua veste di capo area del Consorzio nel Friuli-Venezia Giulia. Egli riferiva non solo che alcune imprese minori erano state imposte dal DI BENEDETTO, nel senso che egli le aveva raccomandate affinché eseguissero i lavori, ma anche che aveva appreso dalla ITALIMPIANTI che era opportuno associarsi alla ISE COSTRUZIONI del CIMOLAI e alla ACHILLE FADALTI spa qualora avesse avuto intenzione di partecipare effettivamente ai lavori. In sostanza il MODESTI riferiva che si trattava di una trattativa privata già orientata e decisa (vedasi allegato n. 3).

Nello sviluppo delle indagini si procedeva all'interrogatorio di ALBONICO Roberto, amministratore delegato della ACHILLE FADALTI spa. Questi dichiarava:

«Non ci fu alcuna richiesta nei miei confronti da parte del DI BENEDETTO, tuttavia mi sentii di dovergli riconoscere qualcosa in termini di denaro, si trattava a mio giudizio di un riconoscimento nei confronti di un politico che aveva lavorato molto per realizzare quel progetto... fatto sta che ad un certo momento agli imprenditori del raggruppamento dissi che si doveva tirare fuori del denaro da consegnare al DI BENEDETTO... Il CIMOLAI mi consegnò una busta con 30.000.000... busta che presi e consegnai al DI BENEDETTO. Successivamente mi consegnarono del denaro sia il FRISAN, sia il PERIN e sia uno della Cooperativa di Roveredo e raccolti così altri 10.000.000 circa; vi aggiunsi 30 dei miei e consegnai il tutto al DI BENEDETTO. Questa seconda consegna avvenne circa nel 1991... Devo dire che in occasione della campagna elettorale del 1992 gliene consegnai altri 30 per il sostegno delle spese che avrebbe incontrato. Devo infatti dire che io intendevo anche per le prece-

denti erogazioni contribuire al sostegno dell'area DC che si era prodigata per l'acquisizione dei lavori nel territorio pordenonese» (vedasi allegato n. 4).

In data 19 aprile 1993 si presentava spontaneamente presso questo ufficio FRISAN Antonio nella sua veste di amministratore della ICEP srl, ammettendo di aver effettivamente consegnato all'ALBONICO, affinché andasse al DI BENEDETTO, la somma di lire 500.000 (vedasi allegato n. 5).

Analoghe dichiarazioni venivano rese da PERIN Giovanni, titolare della GRIMEL srl (vedasi allegato n. 6).

3. Onde comprendere l'iter con cui si era giunti all'aggiudicazione dei lavori si acquisivano le dichiarazioni di MUSOLLA Paolo e GIUST Bruno, nella loro veste di Presidenti della Camera di Commercio di Pordenone. Dalle loro dichiarazioni e dai documenti che essi hanno inteso produrre è apparso quale fosse stato l'intervento propulsivo da parte dell'assessore regionale competente e quale sia stato il suo decisivo appoggio in favore della spa ITALIMPIANTI di Genova, ed in favore della scelta dell'istituto della concessione per la formazione del contratto pubblico (vedasi allegato n. 7).

4. Giova anche evidenziare che l'intimo collegamento fra il senatore DI BENEDETTO e Luigi CIMOLAI risulta da alcuni appunti rinvenuti nell'abitazione di quest'ultimo in sede di perquisizione domiciliare. Questi appunti, redatti dallo stesso CIMOLAI evidenziano come vi siano stati, proprio con riferimento alla realizzazione del Centro Intermodale, contatti privilegiati fra i due e come imprenditore abbia ricevuto informazioni ed abbia avuto colloqui decisivi sulla vicenda che ben difficilmente altri imprenditori hanno potuto avere. Peraltro si comprende, esaminando le date in cui questi colloqui sono avvenuti, che la trattativa privata svolta da ITALIMPIANTI, come concessionaria dell'opera, fosse stata assolutamente orientata in favore del CIMOLAI e quindi del raggruppa-

mento di imprese cui egli partecipava. Da qui, si trae l'elemento indiziario documentale per l'individuazione della violazione dell'articolo 97 della Costituzione.

5. A parere di questo Ufficio sussistono, anche ai sensi dell'articolo 125 disp. att. ccp, più che fondati elementi di prova a carico del senatore Giovanni DI BENEDETTO, che meritano di essere portati al vaglio del giudice dibattimentale.

Pertanto si intende muovere l'accusa di avere illecitamente percepito le somme indicate nei capi di imputazione.

Da un lato, con riguardo alla violazione della normativa sul finanziamento ai partiti, si deve osservare che ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 qualsiasi erogazione di denaro di ammontare superiore ai 5 milioni annui, data la qualità di consigliere regionale del DI BENEDETTO, avrebbe dovuto comunque essere effettuata con il rispetto delle formalità previste in detta disposizione normativa (dichiarazione congiunta di chi eroga e di chi riceve).

D'altro lato si pone il problema di individuare quali illeciti previsti dal codice penale egli abbia commesso e cioè se il delitto di corruzione ovvero il delitto di concussione. Al riguardo, questo Ufficio ritiene di non poter dare ai fatti una sicura indicazione. Ed invero non è questa la sede per affrontare la difficile linea di demarcazione fra i due illeciti penalmente rilevanti, linea che, comunque, la Cassazione individua nella circostanza che in un caso viene in evidenza lo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione e nell'altro in una trattativa da pari a pari tra cittadino e funzionario, linea che, in effetti, va attentamente valutata e ponderata anche all'esito delle eventuali giustificazioni che il senatore DI BENEDETTO intendesse rendere.

6. In virtù di quanto esposto ed in applicazione degli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale, questo Pubblico Ministero chiede l'autorizzazione a procedere e, quindi, a compiere, se del caso, tutti gli atti elencati nell'articolo 343 dello

stesso codice di rito, nei confronti del senatore Giovanni DI BENEDETTO per tutti i reati indicati in epigrafe.

Imputazioni che sono naturalmente suscettibili di variazione, in relazione alle diverse argomentazioni difensive o comunque a quelle argomentazioni anche probatorie che eventualmente potranno essere acquisite successivamente, specie in sede dibattimentale, allo stato non prevedibili. Di modo che si richiede espressamente che l'autorizzazione a procedere venga estesa ai reati che dovesse essere necessario contestare nel prosieguo o a quelli che dovessero emergere in conseguenza di una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella intrapresa fino a questa data.

Per quanto attiene ad eventuali profili processuali, vale la pena evidenziare sia che la Cassazione ammette e legittima l'elevazione di imputazioni cosiddette alternative e sia che, nel caso di specie, sono stati rispettati i termini di cui all'articolo 344, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale. E vale la pena di ricordare che sussiste la competenza di questo Ufficio anche con riferimento al capo *a*) ai sensi dell'articolo 12, lettera *b*) del codice di procedura penale, in riferimento ad indagini portate avanti da questa Procura e di cui si è già riferito con precedenti richieste di autorizzazione a procedere.

Si allegano gli atti di indagine menzionati nel corso della presente richiesta.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Raffaele TITO)

Il Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Domenico LABOZZETTA)

